

Documento unico di regolarità contributiva alla luce del recente d.m. lavoro del 24.10.2007 sui termini e le modalità per l'uso del DURC e della circolare Ministero del lavoro n. 5 del 30.1.2008.

Gabriele Gentilini
Gennaio 2008

Sulla G.U. del 30 novembre u.s. è stato pubblicato il Decreto 24 ottobre 2007.

Il provvedimento attua la previsione contenuta nella finanziaria 2007 che subordina l'accesso ad una vasta serie di benefici normativi e contributivi, nonché alla partecipazione a gare pubbliche e a determinate certificazioni, al possesso dei requisiti per il rilascio dell'attestazione della regolarità contributiva.

Il decreto prevede che a decorrere dal 30 dicembre 2007, per tutte le imprese è necessario il possesso dei requisiti per il rilascio del DURC nelle seguenti situazioni:

- Partecipazione ad appalti di opere pubbliche;
- Partecipazione ad appalti di servizi pubblici;
- Partecipazione ad appalti di forniture pubbliche;
- Esecuzione di lavori privati in edilizia che prevedono l'obbligo di D.I.A. o il rilascio di concessione/permesso di costruire;
- Accesso a riduzioni e agevolazioni contributive;
- Accesso ad agevolazioni normative in materia di lavoro e legislazione sociale;
- Rilascio di attestazione da parte della Società organismi di attestazione (SOA);
- Esonero della responsabilità solidale per il committente ai sensi dell'art. 34 della legge 248/2006, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di prossima emanazione.

Pertanto i soggetti obbligati al possesso del Durc è la seguente:

- 1) appaltatori pubblici;
- 2) appaltatori privati nel settore edile(2);
- 3) soggetti beneficianti di sovvenzioni comunitarie;
- 4) soggetti beneficianti di agevolazioni contributive e normative.

Inoltre viene confermato, anche se in passato lo stesso Ministero si era pronunciato in maniera difforme, che l'estensione dell'obbligo di possesso del Durc riguarda anche i lavoratori autonomi, avendo riguardo anche alla loro posizione contributiva personale, a prescindere che abbiano o meno in forza lavoratori dipendenti o collaboratori.

Il provvedimento infatti rammenta che nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati nell'edilizia, l'obbligo di possesso dei requisiti per il rilascio del DURC è esteso ai lavoratori autonomi.

Oltre ad Inps ed Inail, si dispone l'estensione, pur a seguito di un precedente accordo convenzionale, ad altri enti che gestiscono previdenza obbligatoria, a nulla rilevando lo status pubblico dei medesimi.

In assenza del DURC, le agevolazioni contributive non riconosciute interessano precipuamente le assunzioni:

- Di lavoratori in mobilità sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato;
- Di lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o in CIGS da uguale periodo;
- Di lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- Dei lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi in aziende in CIGS da almeno 6 mesi.

A queste ipotesi si aggiunge l'accesso ai vantaggi fiscali previsti per determinate aree, la deducibilità degli oneri della formazione ai fini dell'IRAP e le riduzioni contributive dell'11,50% in edilizia.

Non è del tutto chiaro se le agevolazioni contributive previste per l'apprendistato rientrano nell'ambito dell'agevolazione contributiva o di un regime contributivo speciale.

Per quanto riguarda i benefici normativi in materia di legislazione sociale, il riferimento dovrebbe interessare le agevolazioni economiche in materia retributiva per gli assunti con contratto di apprendistato e di contratto di inserimento, nonché le previsioni connesse alla non commutabilità nella base di calcolo dei contratti con tipologia formativa.

Il decreto del 24 ottobre 2007 precisa che sussistono le condizioni per il rilascio del DURC, oltre che nell'ipotesi di correttezza degli adempimenti periodici verso gli istituti previdenziali, anche in caso di richiesta di rateizzazione che ha ottenuto parere favorevole e, per la partecipazione a gare di appalto, in caso di scostamento non grave fra quanto versato e quanto dovuto agli stessi istituti (purché il datore di lavoro provveda al corretto adempimento dei versamenti entro trenta giorni).

All'art. 9 del decreto di cui in oggetto sono elencate una serie di violazioni penali o amministrative che, se accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, sono causa ostativa al rilascio del DURC per periodi predeterminati, la cui durata è connessa con la gravità della violazione. In particolare:

Violazione	Periodo di non rilascio del DURC
Art. 589, c.2, c.p.: punisce chi cagiona per colpa la morte di una persona con la reclusione da sei mesi a cinque anni, se la violazione interessa la materia del lavoro, la pena è compresa tra uno e cinque anni.	24 mesi
Art. 437 c.p.: punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia.	24 mesi
Art. 590, c.3, c.p.: punisce chi cagiona ad altri, per colpa, lesioni personali, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.	18 mesi
Art. 22, c.3, lettera a) del D.lgs. 494/1996: prevede la punizione del datore di lavoro e del dirigente per la violazione dell'art. 9, c.1, lettera a) (le imprese esecutrici devono adottare quanto stabilito dalle prescrizioni) e dall'art. 12,c.3, (i datori di lavoro appaltatori e autonomi sono tenuti a realizzare quanto previsto nei piani di sicurezza e coordinamento).	12 mesi
Art. 89, c.1 e 2, lettera a) del D.lgs. 626/1994 (es: valutazione dei rischi, protezione da agenti fisici, protezione da agenti cancerogeni, ecc...).	12 mesi
Art. 77, c.1, lettere a) e b) del DPR 164/1956 che concerne violazione delle norme per infortuni nelle costruzioni.	12 mesi
Art. 58, c.1, lettere a) e b) del DPR 303/1956 per violazioni di norme generali relative all'igiene del	12 mesi

Il DURC deve essere richiesto con l'apposita modulistica unificata ad INPS e INAIL, privilegiando i sistemi telematici di inoltro dell'istanza. Il Durc è rilasciato da INPS, INAIL e previa convenzione con gli stessi, anche da altri Enti previdenziali di assicurazione obbligatoria, ad esempio l'ENPALS.

In edilizia, il DURC è tradizionalmente rilasciato dalle Casse Edili secondo le modalità stabilite dagli stessi enti.

La richiesta può essere inoltrata dal datore di lavoro interessato, negli appalti dalle Amministrazioni pubbliche, dai soggetti privati di rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione (SOA). Se l'istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene senza rilascio del documento.

La validità del DURC è mensile ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive sopra descritte. Nel settore degli appalti privati la durata del DURC è trimestrale.

In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli Istituti previdenziali e le Casse edili invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.

In conclusione segnaliamo che a partire dal 1° luglio 2007, la fruizione dei benefici normativi e contributivi è subordinata al rispetto delle altre disposizioni normative inerenti i rapporti di lavoro e degli accordi e contratti collettivi di qualsiasi livello, così come previsto dall'art. 1, comma 1175 della legge finanziaria 2007 e come chiarito dal Ministero del Lavoro con risposta ad interpello del 17 luglio 2007.

Di Seguito si riporta il testo del decreto ministeriale citato.

*Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Decreto 24 Ottobre 2007
Documento unico di regolarità contributiva.
(G.U. n. 279 del 30 novembre 2007)*

*Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";*

Visto l'art. 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni sulla "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";

Visto l'art. 2, comma 1 lettera h), del citato decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con il quale vengono definiti gli enti bilaterali come "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso (...) la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva";

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare l'art. 38 del citato decreto secondo il quale "resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni";

Visto l'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di rilascio e dei contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Viste la circolare I.N.P.S. n. 92 del 26 luglio 2005, la circolare INAIL n. 38 del 25 luglio 2005 e le direttive del Comitato della bilateralità del 1° marzo 2005, 17 marzo 2005, 30 marzo 2005 e 14 ottobre 2005;

Considerata l'esigenza di una disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sia per la concessione di agevolazione "normative e contributive", sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell'edilizia, nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;

Sentiti gli Istituti previdenziali e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale negli incontri del 12, 13, 28 e 29 marzo 2007 e 14 giugno 2007.

Decreta:

Art. 1.

Soggetti obbligati

1. Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

Art. 2.

Soggetti tenuti al rilascio del DURC

1. Il DURC è rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.

2. Per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al comma 1, nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il DURC secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui al medesimo art. 10.

4. In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro mesi successivi all'emanazione del presente decreto, gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1 lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, costituiti da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il DURC previa apposita convenzione, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti di cui al comma 1 e limitatamente ai propri aderenti.

5. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli Istituti di cui al comma 1, si provvede a ridefinire la disciplina di cui al comma 4.

Art. 3.

Soggetto richiedente e modalità di rilascio

1. Il DURC è richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all'art. 2.

2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonché dagli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

3. Nell'ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA).

4. Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC e' lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualita' di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 4.

Contenuto del documento

1. Il DURC attesta la regolarita' dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarita' dei versamenti dovuti alle Casse edili.

2. Il DURC deve contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unita' operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
- b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
- c) la dichiarazione di regolarita' ovvero non regolarita' contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
- d) la data di effettuazione della verifica di regolarita' contributiva;
- e) la data di rilascio del documento;
- f) il nominativo del responsabile del procedimento.

Art. 5.

Requisiti di regolarita' contributiva

1. La regolarita' contributiva e' attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
- c) inesistenza di inadempienze in atto.

2. La regolarita' contributiva sussiste inoltre in caso di:

- a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
 - b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
 - c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
3. La regolarita' contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:
- a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale e' scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
 - b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
 - c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

Art. 6.

Emissione del DURC

1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarita' contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari.

2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 il termine di trenta giorni per il rilascio del DURC e' sospeso sino all'avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3.

Art. 7.

Validita' del DURC e verifica dei requisiti

1. *Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validita' mensile.*

2. *Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validita' trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.*

3. *In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento gia' rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.*

Art. 8.

Cause non ostative al rilascio del DURC

1. *Il DURC e' rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.*

2. *Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:*

a) *in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarita' puo' essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;*

b) *in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarita' e' dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorita' giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.*

3. *Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.*

4. *Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.*

Art. 9.

Irregolarita' in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC

1. *La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, e' causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.*

2. *La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758/1994 e dell'art. 15 del decreto legislativo n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.*

3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato e' tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostantive di cui al comma 1.

5. Le cause ostantive al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

6. Nell'ambito degli appalti pubblici le cause ostantive di cui al presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni gia' rese alla data dell'accertamento definitivo dell'illecito.

Art. 10.

Efficacia del provvedimento

1. Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2007

Il Ministro: Damiano

Con circolare 30 gennaio 2008, n. 5, il Ministero del lavoro, oltre ad affrontare gli aspetti di maggior rilievo del Dm 24 ottobre 2007, fornisce alcuni importanti chiarimenti interpretativi in ordine alla nozione di «benefici normativi e contributivi», elaborando un elenco meramente esemplificativo delle agevolazioni maggiormente richieste dai datori di lavoro; agevolazioni che, oltre al rispetto degli «altri obblighi di legge» e degli «accordi e contratti collettivi», sono altresì condizionate al possesso del Durc.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Circolare 30 gennaio 2008, n. 5

Oggetto: Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) di cui all'art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006

Il decreto che in parte riprende alcune indicazioni già fornite dalla circolare condivisa da Inps (n. 92 del 26 luglio 2005), Inail (n. 38 del 26 luglio 2005) e Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce) (prot. n. 230 del 12 luglio 2005) costituisce ad oggi il principale riferimento normativo in materia di Documento unico di regolarità contributiva (Durc), al quale occorre pertanto prestare attenzione nell'affrontare le diverse problematiche emerse già dal 2002 in ordine al rilascio della certificazione di regolarità.

A tal riguardo, d'intesa con gli Istituti, si è ritenuto di fornire alcuni chiarimenti interpretativi anche in ordine alla nozione di «benefici normativi e contributivi», elaborando altresì un

elenco meramente esemplificativo delle agevolazioni maggiormente richieste dai datori di lavoro; agevolazioni che, oltre al rispetto degli «altri obblighi di legge» e degli «accordi e contratti collettivi», sono altresì condizionate al «possesso (...) del Documento unico di regolarità contributiva». Prima di affrontare tale problematica si ritiene però indispensabile chiarire, con riferimento ad ogni singola disposizione contenuta nel decreto, gli aspetti di maggior rilievo, evidenziando gli elementi di continuità e di novità rispetto alla disciplina previgente.

Soggetti obbligati (art. 1)

Nell'individuare i soggetti interessati al possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), il decreto regola in modo unitario le modalità di rilascio ed i contenuti analitici della certificazione, indipendentemente dalle finalità per le quali quest'ultima venga richiesta. È utile ricordare infatti che, oltre a quanto da ultimo previsto dall'art. 1, comma 1175, della legge finanziaria 2007 in ordine alla fruizione dei «benefici normativi e contributivi», ai sensi della dell'art. 1, comma 553, legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), che ha modificato la previsione già contenuta nell'art. 10, comma 7, Dl n. 203/2005 convertito dalla legge n. 248/2005, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il Durc anche per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie «per la realizzazione di investimenti». Inoltre, ai sensi dell'art. 2 del Dl n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002 e dell'art. 86, comma 10, del Dlgs n. 276/2003, che modifica l'art. 3, comma 8, del Dlgs n. 494/1996, il Durc rientra tra la documentazione necessaria per l'assegnazione di appalti pubblici o per l'abilitazione (permesso di costruire o Dia) alla esecuzione di appalti privati nel settore dell'edilizia. Per quanto attiene invece al campo di applicazione del decreto va sottolineato che superando il precedente orientamento interpretativo fornito da questo Ministero (v. risposta ad interpello prot. n. 3144 del 22 dicembre 2005), nell'ottica di una lettura sistematica della disciplina in materia il Durc è richiesto anche ai lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, «nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia» ciò in quanto ad una più approfondita analisi l'art. 3, comma 8, del Dlgs n. 494/1996, avente ad oggetto le verifiche svolte dal committente nei confronti degli appaltatori, fa esplicito riferimento non soltanto alle «imprese esecutrici» ma anche ai «lavoratori autonomi». Del resto, va rilevato che in alcuni ambiti settoriali (ad esempio edilizia), l'estrema parcellizzazione e la destrutturazione dei processi produttivi ha determinato l'effetto di incrementare in modo esponenziale il numero delle posizioni lavorative autonome rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e pertanto, anche sotto il profilo dell'interpretazione logicosistematica, non appare in linea con la ratio normativa escludere gli stessi lavoratori autonomi dagli obblighi di certificazione della regolarità contributiva.

Ciò comporta che, ai fini del rilascio del Documento, rileva anche la regolarità della posizione contributiva del titolare dell'impresa con dipendenti ovvero quella del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alle speciali gestioni previdenziali.

Soggetti tenuti al rilascio del Durc (art. 2)

L'art. 2 individua anzitutto i soggetti tenuti al rilascio del Durc soggetti che, oltre all'Inps e all'Inail, sono individuati negli «altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria», previa un'apposita convenzione con i predetti Istituti. Ciò in quanto il Durc è una certificazione che interessa l'intera posizione contributiva aziendale che non può prescindere dalla valutazione di regolarità anche nei confronti delle altre gestioni assicurative diverse da quelle tradizionali gestite dall'Inps e dall'Inail. Nelle more della

stipulazione delle citate convenzioni gli Istituti previdenziali diversi da Inps e Inail continueranno a rilasciare le rispettive certificazioni di regolarità contributiva, in relazione alle varie finalità richieste dalla disciplina normativa. Per quanto attiene alla Casse edili, anch'esse interessate al rilascio della certificazione di regolarità contributiva per le aziende del settore ai sensi della disciplina in materia di appalti pubblici e privati, la disposizione si rifà alla nozione di ente bilaterale di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), del Dlgs n. 276/2003 in quanto le Casse edili rappresentano proprio una delle prime manifestazioni della bilateralità legata allo specifico settore delle costruzioni. In virtù di tale definizione, dalla data di entrata in vigore del decreto, solo le Casse costituite «da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» possono dunque essere ammesse al rilascio della certificazione di regolarità contributiva, anche in virtù del fatto che solo per queste ultime è verificato il rispetto del principio di reciprocità. Tale principio introdotto dall'art. 9, comma 77, della legge n. 415/1998 («le Casse edili che non applicano la reciprocità con altre Casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva») e ribadito dall'art. 252, comma 5, del Dlgs n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) comporta il riconoscimento dei versamenti effettuati presso ciascuna Cassa ai fini della ricostruzione unitaria della posizione lavorativa del lavoratore edile la cui attività, come noto, è caratterizzata da una forte mobilità tra diverse aziende. Tale nozione implica anche il riconoscimento del fondamentale principio dell'autonomia contrattuale tra le parti sociali del settore, in virtù del quale un'azienda che applica un contratto collettivo diverso da quello che istituisce la Cassa edile cui si rivolge per ottenere il Durc ha diritto ad ottenere ugualmente il Documento, sulla base della dimostrazione della applicazione del proprio contratto collettivo di riferimento (contratto comunque stipulato dalle parti sociali comparativamente più rappresentative nell'ambito del settore edile). Quanto invece alla efficacia temporale della previsione che individua i presupposti di legittimazione delle Casse va precisato che la presente normativa non ha alcun effetto di «cristallizzazione» o di «legittimazione» del passato in quanto i criteri di identificazione dei requisiti delle Casse che si propongono come titolari di una funzione certificativa di rilievo pubblico erano già stati definiti con la citata normativa del 1998 (principio di reciprocità) e dall'art. 2 del Dlgs n. 276/2003 (definizione di ente bilaterale). La norma prevede inoltre, in via di prima sperimentazione, che al rilascio del Durc saranno ammessi anche altri enti bilaterali (evidentemente diversi dalle Casse edili) che osservano i requisiti di cui al citato art. 2, comma 1, lett. h), del Dlgs n. 276/2003 e che provvederanno a stipulare una apposita convenzione con gli Istituti previdenziali da approvare da parte del Ministero del lavoro. Al riguardo, tenuto conto delle indicazioni interpretative già fornite in passato da questo Ministero con riferimento agli obblighi di contribuzione nei confronti di tali Enti, si ritiene che la certificazione di regolarità contributiva rilasciata, diversamente da quanto avviene per le Casse edili (come meglio detto più avanti), non possa che riguardare la correttezza dei versamenti nei soli confronti di Inps e Inail ovvero degli altri Istituti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie.

Soggetto richiedente e modalità di rilascio (art. 3)

L'art. 3 individua i soggetti abilitati alla richiesta del Documento senza introdurre particolari novità rispetto alle indicazioni contenute nelle già citate circolari degli Enti previdenziali e della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce). In linea generale viene

sottolineata la preferenza per la richiesta del Durc mediante strumento informatico, al fine di favorire la snellezza e tempestività del procedimento.

Va segnalata invece l'importante novità che attiene al rilascio del Durc ai fini dei benefici contributivi in quanto tale fattispecie, da un punto di vista quantitativo, interesserà verosimilmente la maggior parte delle richieste di certificazione.

A tal fine la disposizione precisa che, in tali casi, la richiesta di certificazione ed il suo rilascio rappresentano una procedura meramente «virtuale», in quanto «l'Istituto previdenziale che rilascia il Durc è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo». Pertanto, in osservanza dei principi espressi dalla legge n. 241/1990 volti sia ad evitare ogni appesantimento delle procedure amministrative non necessitato da specifiche circostanze, sia a favorire l'uso della telematica nei rapporti tra amministrazioni e i privati il richiedente provvederà semplicemente ad indicare, come in passato e secondo le abituali procedure, il codice identificativo del beneficio richiesto lasciando all'Istituto la verifica del requisito della regolarità contributiva ai fini della fruizione della agevolazione richiesta.

Contenuto del documento (art. 4)

La disposizione indica i contenuti della certificazione di regolarità contributiva. Al di là dell'elencazione di tali contenuti, la disposizione necessita alcuni chiarimenti in ordine alla obbligatorietà dei versamenti alle Casse edili, in quanto la specificità del settore edile e dei relativi istituti contrattuali finisce per incidere anche sulla natura degli obblighi cui sono tenute le imprese operanti in tale ambito. In particolare si intende ribadire quanto di recente precisato da questo Ministero (v. nota 20 novembre 2007 trasmessa ad Inps, Inail, Ance, FenealUil, FilcaCisl e FilleaCgil) in relazione agli obblighi derivanti dalla applicazione del contratto collettivo nella sua parte economica e normativa, «nell'ambito della quale rientrano gli obblighi di versamento alle Casse edili, in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa». In altri termini, considerato che:

- secondo l'art. 118, Dlgs n. 163/2006, l'impresa che opera negli appalti pubblici è tenuta ad «osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni»;

- secondo l'art. 3, comma 8, lett. b), Dlgs n. 494/1996, l'impresa che opera nell'ambito dell'appalti edili privati è tenuta a comunicare al committente il contratto collettivo applicato, stipulato dalle Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;

- secondo l'art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), l'impresa, qualsiasi sia la sua specializzazione edile, è tenuta al rispetto del contratto collettivo per ottenere i benefici economici e normative previsti dalla legislazione vigente;

- l'iscrizione alle Casse edili nonché i relativi versamenti sembrano costituire un vero e proprio onere per tutte le aziende inquadrato nell'ambito del settore edile, tanto che nel procedimento informatico di rilascio del Documento la mancata indicazione da parte dell'impresa edile del codice di iscrizione alla Cassa non consente l'ulteriore iter della procedura amministrativa.

Requisiti di regolarità contributiva (art. 5)

La norma regolamenta, unitamente alle previsioni con tenute nel successivo art. 8, le condizioni per il rilascio di un Durc regolare, differenziando gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti da quelli delle Casse edili. Al riguardo non sussistono particolari novità

rispetto a quanto già chiarito con la citata circolare di Inps, Inail e Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce).

Si ricorda in ogni caso che gli Istituti e le Casse edili sono tenuti a verificare la regolarità del soggetto richiedente sulla base della rispettiva normativa di riferimento e che per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale (salvo le specificità previste per le Casse edili). Da sottolineare, in particolare, anche il fatto che tali versamenti devono essere «accertati (...) come dovuti» dagli Istituti a conclusione della fase istruttoria.

Va poi evidenziato che la regolarità contributiva deve essere accertata alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data in cui si effettua la verifica, purché nei termini stabiliti per il rilascio del certificato o per la formazione del silenzio assenso. In particolare, per la verifica dell'autocertificazione in sede di partecipazione a gare di appalto, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente. Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli Enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l'accesso agli appalti solo alle imprese «qualificate».

Emissione del Durc (art. 6)

L'emissione del Durc, ai sensi dell'art. 6, è prevista entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della domanda di rilascio, così come già fissato dagli appositi atti regolamentari degli Istituti.

Il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta, ma rimane sospeso nella ipotesi prevista dall'articolo 7, comma 3 del decreto che prevede un meccanismo di «preavviso di accertamento negativo». In sostanza tale previsione, ricalcando quanto già previsto in via generale dall'art. 10bis della legge n. 241/1990, introduce una «sospensione» (non una interruzione) del termine di 30 giorni per l'emissione del Durc, sino ad un massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione della irregolarità, durante i quali l'interessato ha la possibilità di sanare la propria posizione. Il meccanismo del «preavviso» non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di cui al successivo articolo 8, comma 3 che introduce come si dirà meglio in seguito una sorta di «franchigia», che consente l'emissione di un Durc regolare anche in presenza di omissioni contributive di modesta entità.

Istruttoria della richiesta

Il Durc è rilasciato solo nel momento in cui tutti gli Enti (compresa, ove interessata, la Cassa edile) hanno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e comunque, come detto, entro trenta giorni dalla richiesta (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al «netto» dell'eventuale sospensione a fini istruttori). L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti e sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del procedimento, viene poi inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza. Qualora anche uno solo degli Enti dichiara l'impresa irregolare, è rilasciato un Documento attestante la non regolarità del richiedente, con specificazione dei motivi della stessa, fermo restando l'obbligo di porre in essere preventivamente la procedura di all'articolo 6.

Silenzio assenso

Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte degli Istituti previdenziali scatta evidentemente e relativamente alla regolarità nei confronti di questi ultimi il cd. silenzio assenso. Per quanto concerne l'ambito edile, allorché uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia pronunciato in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa edile competente è tenuto ad emettere il Durc entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata anche soltanto da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.

Emissione e trasmissione del Documento

Il Durc, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) salvo per quanto

concerne le ipotesi di cui all'art. 3, comma 4 è firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R) ovvero tramite posta elettronica certificata per gli Enti che hanno già attivato tale modalità. Nel caso in cui richiedente sia l'impresa, l'indirizzo cui inoltrare il Durc è quello della sede legale ovvero della sede operativa indicate dall'impresa stessa al momento della richiesta. Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall'impresa, copia del certificato deve essere comunque inviata a quest'ultima.

Validità del Durc e verifica dei requisiti (art. 7)

Quanto alla validità del Documento l'art. 7 prevede due differenti tempistiche. Il Durc utilizzato nell'ambito degli appalti pubblici ed ai fini della erogazione di benefici ha una validità mensile, mentre ai fini degli appalti privati in edilizia ha una validità trimestrale, così come previsto dall'art. 39septies del Dl n. 273/2005 (conv. da legge n. 51/2006). Il differente regime si spiega in quanto nell'ambito degli appalti pubblici il Documento è richiesto non soltanto in sede di affidamento dei lavori ma anche in fasi successive dell'appalto relative, ad esempio, al pagamento dei Sal o dello stato finale dei lavori, mentre per gli appalti privati è richiesto dal committente solo prima dell'inizio dei lavori. Con riferimento ai benefici, invece, essendo questi ultimi erogati normalmente con cadenza mensile ed essendo verificata sempre con cadenza mensile da parte dell'organismo previdenziale la regolarità dei versamenti contributivi, il Durc ha una efficacia probatoria di norma non superiore al mese. Sempre in relazione ai benefici contributivi, va comunque osservato che la verifica della regolarità contributiva nei confronti degli altri Enti previdenziali potrà avvenire con cadenza periodica diversa rispetto alla contribuzione Inps e quindi per periodi superiori al mese.

Cause non ostative al rilascio del Durc (art. 8)

La disposizione prevede particolari ipotesi in presenza delle quali è comunque rilasciata la certificazione di regolarità contributiva. Anche in questo caso sono indicate, in gran parte, le ipotesi già prese in considerazione dalla circolare emanata da Inps, Inail e Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce), con una sostanziale differenza per quanto attiene al contenzioso amministrativo. Precedentemente, infatti, era specificato che in pendenza di ricorso, la regolarità poteva essere dichiarata quando lo stesso riguardasse «questioni controverse o interpretative» e fosse «adeguatamente motivato e non (...) manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi» (in sostanza si rimetteva ad una valutazione sostanzialmente discrezionale dell'Istituto la scelta se rilasciare o meno il Durc). Il decreto stabilisce oggi invece che in pendenza di contenzioso amministrativo e sino alla

decisione dello stesso la regolarità contributiva va sempre dichiarata. Ulteriore elemento di novità è rappresentato come anticipato dalla previsione secondo cui, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, non osta al rilascio del Durc una omissione contributiva «non grave». La gravità del debito è poi individuata secondo due parametri:

- uno scostamento «inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione»;

- o, comunque, «uno scostamento inferiore ad euro 100,00», fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del Durc. In sostanza, pertanto, pur in presenza di uno scostamento superiore al 5%, il Durc è comunque rilasciato qualora il debito contributivo sia inferiore ad euro 100,00.

La scelta di introdurre un parametro di valutazione della gravità dell'inadempimento deriva dal fatto che il Legislatore, in più occasioni e da ultimo con l'art. 38, comma 1, lett. i), del Dlgs n. 163/2006 ha escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici anche coloro «che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali». La gravità dell'eventuale omissione contributiva trova quindi un fondamento oggettivo nel parametro introdotto dal decreto limitando di fatto la possibile discrezionalità degli stessi Enti previdenziali ovvero delle stazioni appaltanti in ordine alla verifica di tale requisito.

Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del Durc (art. 9)

La disposizione regola l'importante novità, introdotta dal Legislatore, rappresentata dalla individuazione di condizioni ostative, ulteriori rispetto alla mera omissione contributiva, al rilascio di un Durc regolare. L'art. 1, comma 1176, della Finanziaria infatti richiede l'individuazione delle «tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da (non) considerare ostative al rilascio del documento medesimo». In sostanza la disposizione riempie di contenuto la previsione normativa che introduce una penalizzazione nei confronti di quelle imprese che, pur in regola con gli obblighi contributivi, non rispettano o meglio, non hanno rispettato altri parametri di regolarità sul piano della legislazione sociale. Le irregolarità in questione sono elencate nella tabella allegata al decreto e, accanto ad ognuna di esse, è indicato il periodo di tempo durante il quale all'interessato non deve essere rilasciato il Durc. In proposito va anzitutto chiarito che, come espressamente previsto dal decreto, le violazioni in questione devono essere accertate «con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi». In sostanza, pertanto, ai fini dell'impedimento al rilascio di un Durc, dette violazioni devono essere state accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione (evidentemente non impugnata); viceversa, l'estinzione delle violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge n. 689/1981 non integra

il presupposto della causa ostativa. Tenuto presente che le cause ostative sono costituite da violazioni penali o amministrative commesse da una persona fisica, identificata dal decreto nel datore di lavoro o nel dirigente responsabile dell'impresa, l'eventuale sostituzione del trasgressore non determina il venir meno della causa ostativa stessa nei confronti dell'impresa in quanto la «sanzione interdittiva» esplica la sua efficacia non sul piano soggettivo ma sul piano oggettivo della persona giuridica coinvolta nella violazione. Per quanto attiene alla efficacia della «sanzione accessoria » rappresentata dal non rilascio del Durc in conseguenza delle violazioni elencate nella tabella A allegata al decreto, si pone il

problema di determinarne l'ambito operativo e cioè di verificare se essa operi sia con riferimento agli appalti, alle sovvenzioni comunitarie ed ai benefici normativi e contributivi, ovvero sia limitata solo a queste ultime agevolazioni. Al riguardo occorre sottolineare che un conto è introdurre una disciplina unitaria riferita alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Durc, per rispondere ad evidenti esigenze di armonizzazione dei profili operativi e procedurali in materia, un conto è invece estendere la portata degli effetti legati al mancato rilascio del Documento oltre l'ambito esplicitamente delineato dall'art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006. Va infatti sottolineato che tale disposizione normativa, che rappresenta la fonte primaria di legittimazione del decreto, fa esplicito riferimento al Durc finalizzato alla fruizione dei benefici normativi e contributivi e pertanto deve ritenersi che l'ambito di efficacia delle cause ostative connesse alla violazione della disciplina in materia di tutela delle condizioni di lavoro cause che peraltro incidono direttamente sui diritti soggettivi degli interessati non possa essere esteso al Durc rilasciato in occasione di appalti pubblici e privati ma sia da riferirsi al Durc richiesto ai soli fini della fruizione dei predetti benefici normativi e contributivi. Nel complessivo quadro ordinamentale, infatti, la disciplina normativa procede a tipizzare le specifiche cause interdittive che incidono sulla possibilità di svolgere o continuare a svolgere la normale attività d'impresa, cause che vanno interpretate, proprio per i gravi effetti che comportano, secondo una logica di tassatività piuttosto che di estensione analogica. In tal senso, è possibile fare riferimento ad alcune previsioni in materia di appalti e anche alla più recente normativa in materia di cause interdittive legate alla violazione della disciplina prevenzionistica. Va infatti rilevato che, relativamente alla materia degli appalti, le violazioni alla disciplina sulla salute e sicurezza dei lavoratori già rappresentano «causa ostativa» in quanto, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. e), sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti i soggetti «che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio [dei contratti pubblici]». Anche in materia di responsabilità amministrativa delle imprese, va ricordato che la legge n. 123/2007, modificando l'art. 25 del Dlgs n. 231/2001, ha inserito una specifica disposizione (art. 25septies, comma 2) secondo cui, in caso di condanna per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, all'impresa vengono applicate le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, della citata legge fra le quali è già previsto «il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione». In sostanza, quindi, stante la previsione da parte del Legislatore di specifiche ipotesi di sanzioni «accessorie» di natura interdittiva collegate alla violazione della normativa lavoristica e di tutela delle condizioni di lavoro, appare maggiormente in linea con il quadro regolatorio complessivo una interpretazione che, sia sotto il profilo letterale che sistematico, circoscriva l'efficacia delle citate «cause ostative» al rilascio del Durc ai soli profili concernenti la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

Efficacia del provvedimento (art. 10)

La disposizione ha previsto un periodo di vacatio di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (in vigore pertanto dal 31 dicembre u.s.). L'esatta individuazione della data di entrata in vigore del decreto assume rilevanza in particolare ai fini della insorgenza delle cause ostative legate alle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, in quanto l'efficacia interdittiva degli illeciti individuati nella tabella A opera solo per le condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore dello stesso decreto.

Benefici «normativi e contributivi»

Come anticipato, l'art. 1, comma 1175, della legge Finanziaria per il 2007 prevede che il rilascio di un Documento unico di regolarità contributiva (Durc) regolare unitamente agli «altri obblighi di legge» ed al

«rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» sia condizione necessaria per la fruizione di benefici «normativi e contributivi».

La rilevanza della disposizione impone pertanto un necessario approfondimento della nozione di beneficio normativo e di beneficio contributivo «previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale».

In linea generale va rilevato che il concetto di beneficio richiama inevitabilmente il rapporto fra «regola ed eccezione» in quanto, a fronte di una disciplina generale che impone oneri di carattere economico patrimoniale ad una generalità di soggetti, il beneficio si configura come una «eccezione» nei confronti di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri. Per quanto attiene ai benefici contributivi, pertanto, gli stessi sembrano potersi individuare in quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come «abbattimento» di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico attuariali, ma rappresenti la «regola» per un determinato settore o categoria di lavoratori. Di conseguenza, non rientrano nella nozione in esame quei regimi di «sottocontribuzione» che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una «speciale» aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell'onere economico patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l'ipotesi ordinaria, in quanto l'intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario. Ne consegue che, laddove in questi stessi ambiti, siano invece previste rispetto al regime generale di sottocontribuzione ulteriori agevolazioni di carattere contributivo non generalizzate a tutti gli operatori del settore ma legate a specifici presupposti o condizioni poste in essere solo da alcuni di essi queste ultime, ripristinandosi la logica di «regola e di eccezione», possono considerarsi benefici nel senso anzidetto e quindi condizionati al possesso del Durc. Detta categoria di benefici è dunque individuata, sia pur a meri fini esemplificativi e non esaustivi, nell'elenco allegato alla presente circolare.

In ordine invece ai benefici «normativi», gli stessi sembrano potersi identificare in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre «in materia di lavoro e legislazione sociale». In tale nozione, pertanto, sembrano rientrare quelle agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (ad esempio cuneo fiscale, credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settoriali determinati).

Tabella «tipi contribuzione» con agevolazione contributiva
Lavoratori svantaggiati ex art. 4, comma 3, della legge 8.11.1991, n. 381, ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali). (Circ. Inps n. 296/1992)
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge 29.12.1990, n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord). (Circ. Inps n. 25/1991)
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge 29.12.1990, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno). (Circ. Inps n. 25/1991)
Lavoratori interinali ex Dlgs n. 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%. Individua i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo collocati presso imprese utilizzatrici in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità. (Circ. Inps n. 136/2001)
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, della legge 23.7.1991, n. 223. (Circ. Inps n. 260/1991)
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della legge 23.7.1991, n. 223. (Circ. Inps n. 260/1991)
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della legge 23.7.1991, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato. (Circ. Inps n. 260/1991)
Lavoratori detenuti o internati, ammessi ai benefici <i>ex lege</i> n. 193/2000. (Circ. Inps n. 134/2002)
Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30.12.1971 n. 1204, come modificati dalla legge 8.3.2000, n. 53, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% della contribuzione. (Circ. Inps n. 117/2000)
Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge 23.7.1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro. (Circ. Inps n. 215/1991)
Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge 23.7.1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 37,50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (Circ. Inps n. 215/1991)
Lavoratori ex cassintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DI 8.10.1992, n. 398. (Circ. Inps n. 260/1992)
Dirigenti iscritti all'Inpdai prima del 31.12.1995, assunti ai sensi dell'art. 10 del DI n. 511/1996, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (Circ. Inps n. 2/1997)
(A zero) Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento, esclusi dagli incentivi economici previsti dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratori che intendono riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratori che intendono riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratori che intendono riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in un'area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in un'area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in un'area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in un'area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge n. 223/1991). (Circ. Inps n. 115/2005). Decorrenza 1.2006
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge n. 223/1991). (Circ. Inps n. 115/2005). Decorrenza 1.2006
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge n. 223/1991). (Circ. Inps n. 115/2005). Decorrenza 1.2006
Lavoratori percettori di indennità di mobilità assunti dalle Agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 44/2006). Decorrenza 3.2006
Lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria e speciale assunti dalle Agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 44/2006). Decorrenza 3.2006
Lavoratori percettori di altre indennità o sussidi assunti dalle Agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 276/2003. (Circ. Inps n. 44/2006). Decorrenza 3.2006
Lavoratori in Cassa integrazione guadagni assunti da datori di lavoro che optano per l'agevolazione i cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993 per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 12 mesi. (Circ. Inps n. 12/2006). Decorrenza 6.2005
Lavoratori in mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 13, comma 2, legge 80/2005). (Circ. Inps n. 12/2006). Decorrenza 6.2005

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art.13, comma 2, legge n. 80/2005). (Circ. Inps n. 12/2006). Decorrenza 6.2005
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art.13, comma 2, legge n. 80/2005). (Circ. Inps n. 12/2006). Decorrenza 6.2005
Lavoratori in Cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro Nord ai sensi dell'art. 13, comma 2 della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (Circ. Inps n. 12/2006). Decorrenza 6.2005
Lavoratori in Cassa integrazione guadagni assunti da imprese artigiane e imprese del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13, comma 2 della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione totale dei contributi a carico del datore di lavoro. (Circ. Inps n. 12/2006). Decorrenza 6.2005
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. Inps n. 115/2005). Decorrenza 1.2006
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. Inps n. 115/2005). Decorrenza 1.2006
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. Inps n. 115/2005). Decorrenza 1.2006
Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. Inps n. 77/2006). Decorrenza 1.2005
Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. Inps n. 77/2006). Decorrenza 1.2005
Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. Inps n. 77/2006). Decorrenza 1.2005
Soci lavoratori ex cassintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 4, della legge n. 236/1993. (Circ. Inps n. 77/2006). Decorrenza 1.2005
Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, della legge 23.7.1991, n. 223. (Circ. Inps n.77/2006). Decorrenza 1.2005
Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della legge 23.7.1991, n. 223. (Circ. Inps n. 77/2006). Decorrenza 1.2005
Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della legge 23.7.1991, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato. (Circ. Inps n. 77/2006). Decorrenza 1.2005
Soci lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge 29.12.1990, n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord). (Circ. Inps n. 77/2006). Decorrenza 1.2005
Soci lavoratori assunti ai sensi dell'art.8, comma 9, della legge 29.12.1990, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno). (Circ. Inps n. 77/2006). Decorrenza 1.2005
Lavoratori edili che, ai sensi del DI n. 244/1995 art. 29 e art. 1, comma 51, legge n. 247/2007, svolgono attività lavorativa per un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione
Sgravio art. 1, commi 67 e 68, legge n. 247/2007. Con riferimento al triennio 2008-2010, è relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati
Oscillazione del tasso medio per prevenzione nei primi 2 anni di attività. Artt. 19 e 20 Mat (Dm 12.12.2000) 15%
Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività art. 24 Mat (Dm 12.12.2000). 5% o 10% a seconda del numero di lavoratori

